

# *Città di Garlenda*



## *Regolamento per la Convivenza Civile, Ambiente e Qualità della Vita (Polizia Urbana)*

## **INDICE GENERALE**

ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 3 VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

### **TITOLO 1 TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA IMMAGINE DEL PAESE**

ART. 4 DIFESA DEL DECORO URBANO

ART. 5 NETTEZZA URBANA

ART. 6 VIGILANZA E DIVIETI NELLE AREE URBANE SENSIBILI

ART. 7 DISCIPLINA DELLA MENDICITA'

ART. 8 DIVIETO DI BIVACCO IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

ART. 9 DISCIPLINA DELLE ESIBIZIONI ARTISTICHE SU STRADA

### **TITOLO 2 TRANQUILLITA' DELLE PERSONE, PUBBLICA INCOLUMITA' E SICUREZZA URBANA**

ART. 10 IMMISSIONI SONORE

ART. 11 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' FONICA

ART. 12 INDICAZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE DEI CONDOMINI

ART. 13 TUTELA DEL RIPOSO NELLE ABITAZIONI PRIVATE

ART. 14 TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA

ART. 15 UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI E TUTELA DELLA PUBBLICA QUIETE

ART. 16 MANIFESTAZIONI, EVENTI E FESTE A CARATTERE MUSICALE

ART. 17 DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO SULLA PUBBLICA VIA

ART. 18 CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

ART. 19 ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

ART. 20 UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI

### **TITOLO 3 DETENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI**

ART. 21 REGOLE PER LA CONDUZIONE DEI CANI

ART. 22 DIVIETO DI ESIBIRE ANIMALI PER ACCATTONAGGIO

ART. 23 CIBO PER ANIMALI

ART. 24 MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI

#### **TITOLO 4 AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

ART. 25 ORARI BRUCIATURE DEI RESIDUI VEGETALI

ART. 26 PULIZIA E SFALCIO DELLE AREE PRIVATE

ART. 27 SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 28 MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA

#### **TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 29 SANZIONI

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

ART. 31 RINVIO DINAMICO

## ART. 1 FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività, negli spazi pubblici e privati che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.

Le disposizioni del presente regolamento sono dettate per la salvaguardia del decoro e della sicurezza urbane nelle loro diverse accezioni e possono concorrere con le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia; sono adottate in conformità e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle previsioni dello Statuto del Comune di Garlenda e a quelle degli altri regolamenti comunali. Qualora il presente regolamento disciplini comportamenti e/o preveda sanzioni previste da altri regolamenti comunali si intende che questi sono disapplicati in ragione della valenza generale del presente regolamento.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

## ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano in tutto il territorio comunale siano esse aree pubbliche, private aperte al pubblico, private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi ed aree private.

## ART. 3 VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale o Locale competente per territorio ed alle Forze di Polizia e competenza generale, oltre agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Il Sindaco può, altresì conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Anche con lo scopo di favorire la sensibilità della cittadinanza sui temi della convivenza civile e del decoro urbano, l'Amministrazione Comunale può avvalersi di volontari singoli o associati, con le modalità, nei casi e con i limiti del quadro normativo vigente.

Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.

Nel corso delle operazioni di vigilanza, i soggetti di cui al comma 1, possono accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e nei locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolgano attività sottoposte a vigilanza.

Ai sensi della stessa legge del 24.11.1981 n. 689, i soggetti di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere ad ispezione di luoghi e cose diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Hanno inoltre facoltà di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di

procedura penale consente il sequestro di polizia giudiziaria. Le cose sequestrate e confiscate sono registrate, custodite, alienate o distrutte secondo le procedure ammesse dalla normativa vigente.

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 10 della legge 24.11.1981 n. 689, rappresenta norma speciale quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni regolamentari che prevedono diverse sanzioni amministrative.

Per tutte le violazioni dalle quali comporta un danneggiamento al patrimonio pubblico consegue l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi ed, in caso di inottemperanza di questo ultimo, l'intervento ripristinatorio verrà eseguito dall'Amministrazione che si attiverà nelle forme previste per il recupero delle spese.

## TITOLO I

### TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA IMMAGINE DEL PAESE

#### ART. 4 DIFESA DEL DECORO URBANO

A salvaguardia del decoro urbano del comune di Garlanda è vietato:

a) manomettere, imbrattare o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate da soggetti a tale scopo autorizzati;

**P.M.R. € 50,00**

b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via; **P.M.R. € 100,00**

c) rimuovere, spostare, manomettere, insudiciare, o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; **P.M.R. € 100,00**

d) arrampicarsi su monumenti, edifici, pali, arredi, segnaletica stradale, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi; **P.M.R. € 100,00**

e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; **P.M.R. € 100,00**

f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni. Di giocare con la palla nella Piazza del Comune essendo presenti attività e dehors. Fare schiamazzi o giochi rumorosi dopo le ore 22.00.

**P.M.R. € 50,00**

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il limite di 14 anni; **P.M.R. € 50,00**

h) compiere presso fontane e lavandini pubblici, o comunque sul suolo pubblico, operazioni di lavaggio personale, ovvero farne altro uso improprio (lavaggio indumenti, cose e/o animali); **P.M.R. € 50,00**

i) sdraiarsi sulle panchine; **P.M.R. € 50,00**

- m) effettuare volantinaggio, in qualsiasi forma, salvo che sia stato autorizzato dal Comune per eventi e/o iniziative particolari; **P.M.R. € 50,00**
- n) circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle e simili, così come collocare, appoggiare, legare velocipedi a barriere di protezione, colonne, elementi di arredo urbano, manufatti o impianti di pubblica utilità. Eventuali danneggiamenti saranno ripristinati dall'Amministrazione con spese a carico del trasgressore; **P.M.R. € 50,00**
- o) gettare a terra mozziconi di sigaretta, sigaro, gomme da masticare e qualsiasi materiale che contribuisca a sporcare il suolo pubblico; **P.M.R. € 50,00**
- p) depositare nelle proprietà private esposte alla pubblica via qualsiasi cosa sia contrario all'estetica o al decoro della città. Le stesse aree, anche per evitare pericolo per le persone, devono essere tenute libere da rovi, erbacce e sporcizia a cura del proprietario, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; **P.M.R. € 100,00**
- q) utilizzare terreni, aree esterne, terrazzi e luoghi condominiali collettivi visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; **P.M.R. € 100,00**
- r) collocare sulle finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; **P.M.R. € 100,00**
- s) assumere qualsiasi comportamento che possa arrecare molestia o disturbo anche ai singoli cittadini; **P.M.R. € 50,00**
- t) consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o di uso pubblico con modalità non consone al decoro dei luoghi; **P.M.R. € 50,00**

#### ART. 5 NETTEZZA URBANA

Il Comune e/o il Gestore Unico ha il compito di organizzare la raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio in conformità agli obiettivi generali posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale, assicurando l'igiene della salute umana e ambientale.

Ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n. 153/2006 e s.m.i. la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità e proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti, nonché dal principio "chi inquina paga".

Gli artt.li 255 e 256 del medesimo decreto regolamentano il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti.

Al fine di garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di tutela dell'ambiente e il mantenimento del decoro degli spazi pubblici è vietato:

- a) Utilizzare strumenti non conformi (sacchetti, contenitori, ecc) **P.M.R. € 50,00**
- b) Esporre i rifiuti in giornate, orari e con modalità non corrette **P.M.R. € 50,00**
- c) Conferire i rifiuti in modo scorretto per mancata esecuzione della raccolta differenziata **P.M.R. € 100,00**

- d) Conferire in modo scorretto i rifiuti ingombranti e/ voluminosi e/o rifiuti urbani non pericolosi **P.M.R. € 200,00**
- e) Non rispettare le procedure di raccolta differenziata ove diverse da quelle specificate **P.M.R. € 50,00**
- f) Se una delle violazioni descritte è commessa da parte di utenti di altri Comuni e non scritti al ruolo TARI del Comune di Garlenda la sanzione è maggiore. **P.M.R. € 200,00**

E' vietato, all'interno del territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata. Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle seguenti sanzioni ex artt.li 255 e 256 D.Lgs. 152/2006: **P.M.R. € 600,00**

Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata del doppio. **P.M.R. € 1.200,00**

Se la violazione è ascrivibile a titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti è punita penalmente con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con ammenda da euro 2.600,00 ad euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 ad euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

E' fata salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora la violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle leggi vigenti, ovvero ipotesi di reato nonché l'applicazione delle disposizioni di leggi vigenti in materia.

#### ART. 6 VIGILANZA E DIVIETI NELLE AREE URBANE SENSIBILI

**P.M.R. € 50,00**

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del D.L. 14 del 20.02.2017 convertito nella Legge 48 del 18.04.2017, le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1 e 2 della medesima Legge, oltre alle zone presso le fermate del trasporto pubblico locale, si applicano anche nelle zone immediatamente limitrofe a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale e nelle piazze. In particolare, qualora nelle aree indicate venga impedita la libera accessibilità e fruibilità di monumenti, edifici pubblici e privati, aree destinate al transito di persone e veicoli e all'uso di apparecchiature automatiche, si applica il provvedimento di allontanamento previsto dall'art. 9, comma 1 della Legge 18 Aprile 2017, n.48. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare, a titolo di esempio, la fruibilità di carattere sociale, turistico, ricreativo, culturale o commerciale. Nelle medesime aree si applica l'ordine di allontanamento anche in caso di violazione delle seguenti norme: ubriachezza (art. 688 c.p.), atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.), violazioni in materia di commercio su aree pubbliche .

#### ART. 7 DISCIPLINA DELLA MENDICITA'

**P.M.R. € 50,00**

E' vietato raccogliere questue o chiedere elemosine in tutte le strade, piazze ed aree pubbliche comunque denominate e relative adiacenze. L'accattonaggio è altresì vietato nelle vicinanze ed all'interno delle aree cimiteriali, dei luoghi di pregio storico e turistico, davanti agli edifici ad uso pubblico, agli istituti scolastici, nei parchi e nelle aree verdi od all'interno dei pubblici esercizi.

E' inoltre vietato su tutto il territorio comunale l'accattonaggio molesto, intendendosi come tale la richiesta di elemosina fatta con modalità minacciose, ostinate ed insistenti o irritanti, o che possa offendere la pubblica sensibilità, mediante l'ostentazione di piaghe o mutilazioni, simulando disabilità o adoperando mezzi fraudolenti per suscitare l'altrui pietà.

In tutti i casi sopra riportati si applica inoltre la sanzione accessoria della confisca del denaro che costituisce il prodotto della violazione e di quanto agevolati la commissione dell'illecito, come disposto dall'art. 20 della L. 689/81 previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13.

Sono comunque consentite le raccolte di firme o di denaro, riguardanti campagne o iniziative su temi nazionali o locali, patrociniate dal Comune o da altri Enti e/o autorizzate dal Settore competente o da altra pubblica Autorità e di cui il Comune ne abbia comunque conoscenza.

#### ART. 8 DIVIETO DI BIVACCO IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO

**P.M.R. € 50,00**

In tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi compresi i portici e le zone prospicienti i monumenti cittadini è vietato sdraiarsi o bivaccare, anche in ore diurne, nel senso di utilizzare tali spazi come luoghi di propria dimora, anche occasionale o temporanea. Nei medesimi luoghi è altresì vietato sedersi recando intralcio, ovvero ostruendo le soglie e gli ingressi degli edifici pubblici e privati.

#### ART. 9 DISCIPLINA DELLE ESIBIZIONI ARTISTICHE SU STRADA

**P.M.R. € 100,00**

E' consentito, esclusivamente a chi abbia effettuato regolare procedura autorizzativa a carattere nazionale per gli spettacoli su strada, esibirsi, previa apposita comunicazione all'Ente, nelle aree pubbliche del comune, ad esclusione dei giardini ove sono presenti giochi per bambini. La comunicazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e sede dell'esibizione.

Non potrà essere in alcun modo occupato il suolo pubblico con materiale di qualsiasi genere e la dimostrazione non dovrà creare intralcio, anche attraverso l'aggregazione del pubblico, al transito pedonale ed all'accessibilità di negozi, edifici, proprietà private e luoghi pubblici. L'esibizione non dovrà inoltre creare alcun disturbo alla pubblica quiete.

### **TITOLO II**

#### **TRANQUILLITA' DELLE PERSONE, PUBBLICA INCOLUMITA' E SICUREZZA URBANA**

##### ART. 10 IMMISSIONI SONORE

**P.M.R. € 50,00**

Nei cantieri edili, l'inizio delle attività lavorative è fissato dalle ore 8,00 fino alle 18,30, nei soli giorni feriali mentre il sabato l'orario è dalle 8,00 alle 12,30 .

Per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, anche situati in fabbricati di civile abitazione, e per l'attivazione di macchine e di attrezzature in uso nei cantieri edili e cantieri stradali dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e salvaguardare il riposo delle persone. I predetti interventi dovranno svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

- periodo da ottobre ad aprile
- dalle ore 08,00 alle ore 12,00
- dalle ore 14,00 alle ore 18,00



- periodo da maggio a settembre  
dalle ore 07,30 alle ore 12,00  
dalle ore 14,00 alle ore 19,00

Nelle zone residenziali, lo svolgimento di attività agricole e/o di giardinaggio che comportano l'utilizzo di attrezzature a scoppio o comunque rumorose è consentito nel rispetto delle fasce temporali di seguito elencate:

- periodo da ottobre ad aprile  
dalle ore 08,00 alle ore 12,00 nei giorni feriali  
dalle ore 14,00 alle ore 18,00 nei giorni feriali  
- periodo da maggio a settembre  
dalle ore 07,30 alle ore 12,00 nei giorni feriali  
dalle ore 14,00 alle ore 20,00 nei giorni feriali

Nei giorni festivi, invece, tali attività sono consentite dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00.

Potranno essere valutate autorizzazioni in deroga alle sopra citate prescrizioni, per casi specifici e particolari.

#### ART. 11 DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' FONICA

**P.M.R. € 50,00**

Ferma restando la normativa speciale vigente, nonché il Codice della Strada in materia di pubblicità fonica, la propaganda sonora è consentita previa specifica autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente Ufficio Comunale, e potrà essere effettuata nei seguenti orari:

- periodo da ottobre ad aprile  
dalle ore 08,00 alle ore 12,00  
dalle ore 14,00 alle ore 18,00  
- periodo da maggio a settembre  
dalle ore 08,00 alle ore 12,00  
dalle ore 14,00 alle ore 19,00

La pubblicità fonica con attrezzature fisse o mobili non è consentita a distanze inferiori, in linea d'aria, a metri 100 dal cimitero e dalle scuole di ogni ordine e grado durante gli orari di lezione.

La diffusione sonora dovrà avvenire in forma itinerante ed il veicolo non dovrà costituire intralcio o rallentamento al regolare scorrimento veicolare. In caso di soste, fermate o altri casi di arresto della marcia la diffusione sonora deve essere sospesa. In ogni caso il volume dei messaggi pubblicitari e/o della musica eventualmente emessa deve essere contenuto entro i limiti ragionevoli, tali da non recare disturbo alla quiete pubblica.

#### ART. 12 INDICAZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE DEI CONDOMINI

**P.M.R. € 50,00**

Ogni Amministratore di condominio deve esporre in modo stabile all'ingresso del condominio una targa che riporti l'indicazione del proprio nominativo, indirizzo e numero telefonico di riferimento, nonché l'indicazione dell'associazione di categoria cui egli è iscritto. Tale targa, che dovrà essere ben visibile accanto al portone di ingresso del condominio, dovrà avere una dimensione massima di cm. 25 per cm. 25 e sarà esentata dal pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità.

## ART. 13 TUTELA DEL RIPOSO NELLE ABITAZIONI PRIVATE

**P.M.R. € 50,00**

Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni e che possono essere fonte di molestie e disturbo non possono essere utilizzate prima delle ore 7,00 e dopo le ore 22,00.

Nelle abitazioni private gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini, e comunque rispettando tutto quanto previsto all'art. 13.

## ART.14 TUTELA DELL'IGIENE PUBBLICA

**P.M.R. € 50,00**

Col fine di tutelare l'igiene e l'incolumità pubblica, è vietato:

- far defluire sull'area pubblica le acque reflue provenienti dalle aree private;
- bagnare il suolo pubblico con acqua sporca o altri liquidi in genere;
- annaffiare le piante ed i vasi di fiori, presenti sui balconi e sui terrazzi che si affacciano sul suolo pubblico, senza attuare tutte le cautele atte ad impedire che l'acqua abbia a cadere su persone o cose e, comunque, sul suolo pubblico;
- lavare i veicoli sul suolo pubblico;
- procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo della quiete pubblica o insudiciamento del suolo pubblico;
- effettuare, all'interno dei negozi, abitazioni e cortili, operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere qualsivoglia operazione che risulti pericolosa o molesta per gli altri.

Al fine di evitare di causare disturbo o danni alle persone o alle cose, è obbligatorio attuare tutte le cautele possibili nell'effettuare operazioni che possano determinare il sollevarsi ed il propagarsi di polvere.

E' altresì vietato, in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico, soddisfare alle naturali occorrenze fisiologiche fuori dagli appositi manufatti. Gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione.

## ART. 15 UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI E TUTELA DELLA PUBBLICA QUIETE

**P.M.R. € 100,00**

Chi, anche all'interno di un'abitazione privata, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Salvo le maggiori sanzioni della Legge Penale, sono considerati atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati le grida, gli schiamazzi, l'utilizzo di radio o apparecchi di riproduzione sonora ad alto volume o quant'altro reca disturbo agli abitanti, alle attività in genere o a coloro che sono sulla pubblica via.

Nessun tipo di disturbo, anche minimo, dovrà provenire dall'utilizzo di strumenti musicali nella fascia oraria compresa dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e dalle ore 24,00 alle ore 08,30 salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato, o l'utilizzo di apparecchi di isolamento acustico.

I titolari di pubblici esercizi, comunque autorizzati, dovranno verificare che il volume della musica riprodotta o suonata dal vivo nei propri locali o plateatici sia tale da non costituire molestia per i cittadini, e dovranno attenersi pedissequamente alle prescrizioni delle eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti imposti dalle Norme in vigore e concesse dall'Amministrazione, oltre che ad ogni altra norma di Legge.

Qualora provengano rumori molesti o disturbi alla quiete pubblica dai clienti o comunque da persone presenti nell'area di dehor o plateatico del pubblico esercizio sarà ritenuto responsabile, in solido, l'esercente dell'attività.

Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi per non generare disturbo e distrazione per gli altri utenti della strada.

#### ART. 16 MANIFESTAZIONI, EVENTI E FESTE A CARATTERE MUSICALE

**P.M.R. € 100,00**

Tutte le manifestazioni, eventi e feste in genere, a carattere musicale, svolte sia all'interno, sia all'esterno di esercizi pubblici sull'intero territorio comunale, debbono rispettare il seguente limite di orario:

- dal lunedì alla domenica sino alle ore 24,00.

Per le manifestazioni svolte nelle aree esplicitamente destinate dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale redatto ai sensi della L. 447/1995, art. 6 comma 1, lett. a), ovvero le aree di parco Villafranca e Parco san Rocco, il limite orario è il seguente:

- dal lunedì al giovedì sino alle ore 24,00,
- dal venerdì alla domenica sino alle ore 01,00.

Comunque, il valore massimo di immissione sonora, così come previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, deve mantenersi sempre al di sotto dei 70 dB, misurati in prossimità dell'edificio più esposto.

#### ART. 17 DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO SULLA PUBBLICA VIA

**P.M.R. € 50,00**

Per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica è fatto divieto a chiunque di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro all'interno di vie, piazze, parchi, giardini, aree pubbliche in genere e tutte le aree demaniali.

Il divieto di cui al precedente punto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico e/o demaniale.

In particolare, in occasione delle manifestazioni ed eventi in genere su aree pubbliche o aperte al pubblico e per tutta la durata degli stessi, la somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita.

Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo per l'esercente di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

Il personale addetto ad ogni evento dovrà provvedere a ripetuti e costanti passaggi per asportare le bottiglie di plastica, le lattine vuote o semivuote abbandonate nelle citate aree.

#### ART. 18 CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

**P.M.R. € 50,00**

Salvo le maggiori sanzioni previste dalla Legge Penale, è fatto divieto nei luoghi pubblici del comune, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi legittimamente autorizzati, e limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori, di detenere, ad eccezione di recipienti chiusi e integri, e fare uso sul posto di ogni genere di bevanda alcolica da parte di persone presenti e frequentanti dette aree.

#### ART. 19 ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI IN AREE PUBBLICHE E/O APERTE AL PUBBLICO

**P.M.R. € 100,00**

Al fine di garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree pubbliche, o aperte al pubblico, è vietato assumere sul posto sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle Tabelle I – II – III – IV dell'art. 14 del D.P.R. 309/1990. E' altresì vietato compiere evidenti atti preparatori volti all'assunzione sul posto di sostanze stupefacenti.

#### ART. 20 UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI

**P.M.R. € 100,00**

Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi di incendio, la quiete delle persone ed i disagi degli animali domestici e selvatici, è vietato l'utilizzo di materiali esplodenti e pirotecnici, in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 200 metri da scuole, uffici pubblici, ambiti condominiali ed abitazioni dei centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico. Siti di Interesse Comunitario, aree naturalistiche e oasi protette, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione. Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati. E' altresì vietato, condurre in qualsiasi momento, animali d'affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati.

### **TITOLO III**

#### **DETENZIONE, CUSTODIA E ALIMENTAZIONE DI ANIMALI**

##### FINALITA'

Il presente Titolo, facendo proprio l'assunto che la progressiva diffusione di animali da compagnia è un fenomeno sociale di particolare importanza e che il rapporto uomo-animale è una delle più alte forme di cultura ambientalista da valorizzare, disciplina la opportuna relazione che si sviluppa qualora questi animali, coi loro padroni, circolino in aree e spazi pubblici o aperti al pubblico, nell'ovvia contemperazione degli interessi della libertà di circolazione degli animali stessi ed il rispetto del decoro e della pulizia dell'abitato.

#### ART. 21 REGOLE PER LA CONDUZIONE DEI CANI

**P.M.R. € 50,00**

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di applicare agli stessi il microchip, di condurli, con le deroghe previste, al guinzaglio che non dovrà essere di tipo estensibile. Tutti i cani di grossa taglia, come mastini, i danesi, i terranova, gli alani, i doberman, i pastori, i bulldog, i rottweiler e gli incroci di dette razze, nonché i cani ritenuti o avvertiti di indole feroce, pericolosa e mordace, dovranno essere muniti anche di idonea museruola.

E' fatto divieto ai proprietari e ai conduttori di cani, anche se in temporanea consegna, di condurre gli stessi all'interno dei giardini pubblici, dei parchi e comunque in tutte le aiuole pubbliche.

Nei luoghi e nei locali privati aperti, ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno e gli animali devono essere custoditi in modo da non recare danno alle persone.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni in spazi pubblici di essere muniti, esibendola su richiesta degli Organi di vigilanza, di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni, di raccogliere e di depositare le medesime negli appositi contenitori dei rifiuti solidi urbani.

Nei centri storici e nella piazza del Comune è fatto obbligo altresì ai proprietari e conduttori di cani di avere con sé anche un recipiente di acqua per rimuovere le urine.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico rimanga sporco anche dopo la raccolta delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.

E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone non vedenti, nelle aree destinate ai giochi.

I cani vaganti nel territorio del Comune di Garlanda senza museruola saranno catturati a cura del servizio veterinario dell'ASL e inviati al canile autorizzato dal Comune a spese del proprietario, qualora individuabile anche attraverso l'anagrafe canina per mezzo del microchip.

**ART. 22 DIVIETO DI ESIBIRE ANIMALI PER ACCATTONAGGIO O INTRATTENIMENTI PUBBLICI**

**P.M.R. € 100,00**

E' fatto assoluto divieto di:

a) esibire, durante la pratica dell'accattonaggio già vietato dall'art. 5, animali con cuccioli lattanti da svezzare o animali comunque in stato di incuria, denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti o tenuti in condizioni tali da suscitare l'altrui pietà;

b) svolgere sul territorio del Comune spettacoli o altri intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al rispetto, ivi compresa la mera esposizione alla pubblica vista degli stessi per suscitare l'altrui pietà durante la pratica dell'accattonaggio e/o per trarne lucro.

**ART. 23 CIBO PER ANIMALI**

**P.M.R. € 50,00**

Nelle vie, piazze, giardini cittadini ed in ogni altro luogo od area pubblica o aperta al pubblico è vietato abbandonare cibo per animali.

L'attività di foraggiamento degli animali nelle aree private non deve arrecare danno a terzi, creare nocimento all'igiene pubblica ovvero sporcare il suolo.

## ART. 24 MANTENIMENTO E CURA DEGLI ANIMALI

**P.M.R. € 100,00**

Al fine di salvaguardare la salute degli animali ed il benessere di chiunque abiti il comune di Garlenda:

- E' vietato molestare gli animali domestici, anche randagi, e provocare loro danno o sofferenza;
- E' vietato abbandonare animali domestici;
- E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo;
- In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della presente disposizione al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica;

### **TITOLO IV**

### **AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

## ART. 25 ORARI BRUCIATURE DEI RESIDUI VEGETALI

**P.M.R. € 100,00**

Salvo il periodo della dichiarazione del Centro Operativo Regionale dello stato di grave pericolosità per rischio incendi su tutto il territorio della Regione Liguria, e nelle giornate di vento, l'attività di bruciatura dei residui vegetali provenienti dalla pulizia di giardini e terreni è consentita sotto la stretta osservanza delle disposizioni che regolano la materia finalizzate ad impedire il verificarsi di incendi ed a tutela del bosco e delle aree verdi.

Nelle zone urbane tale attività è consentita all'interno di appositi bruciatori che inibiscano la fuoriuscita di fiamme libere e di residui che possano provocare rischio di incendio, comunque tali bruciatori dovranno essere posizionati ad una distanza di almeno 20 metri dalle abitazioni.

## ART. 26 PULIZIA E SFALCIO AREE PRIVATE

**P.M.R. € 100,00**

I proprietari dei terreni, anche non edificati, e i titolari di diritti reali o personali di godimento sugli stessi, sono tenuti a conservarli liberi da rifiuti e/o materiale di scarto e a provvedere al periodico sfalcio della vegetazione almeno due volte l'anno: il primo entro e non oltre il 31 marzo, il secondo entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

E' inoltre vietato il ricovero di rifiuti e/o altro materiale che costituisca pregiudizio per il decoro del centro abitato. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e conferiti conformemente alle prescrizioni di Legge in vigore.

I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, ferme restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo tale da non restringere o danneggiare la strada, evitando pericoli. E' altresì compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulla strada. Qualora poi, per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile e ad eseguire,

a sue spese, il ripristino dei luoghi. E' compito dei proprietari provvedere alla regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico, vicinali e/o di pubblico passaggio.

#### ART. 27 SALVAGUARDIA DEL VERDE

**P.M.R. € 100,00**

Negli spazi pubblici è fatto divieto di:

- a) danneggiare in qualsiasi modo alberi, arbusti e siepi;
- b) calpestare le aiuole e i siti erbosi;
- c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;

I ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi ed alberate, derivanti da attività autorizzate, sono disciplinati con lo stesso provvedimento autorizzatorio, a cui ci si deve pedissequamente attenere.

#### ART. 28 MANUTENZIONE E PULIZIA DEGLI ALVEI E DELLE SPONDE DEI CORSI D'ACQUA

**P.M.R. € 100,00**

Tutti i proprietari o possessori dei fondi prospicienti i corsi d'acqua devono provvedere alla rimozione di materiale abbandonato ed alla messa in pristino dello stato dei luoghi, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e delle sponde, mediante lo sfalcio della vegetazione spontanea, degli arbusti e delle piante che possono arrecare pregiudizio al libero deflusso delle acque, provvedendo alla rimozione dall'alveo dei relativi materiali.

Se necessario sarà anche cura dei proprietari provvedere alla escavazione, profilatura, ridimensionamento, spurgo dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche anche superficiali, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

Gli interventi dovranno essere svolti conformemente alle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e del sistema acquatico.

### **TITOLO V** **DISPOSIZIONI FINALI**

#### ART. 29 SANZIONI

Salvo diverse disposizioni di Legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite ai sensi dell'art. 7 del TUEL 267/2000 con una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 con le disposizioni previste dalla Legge nr. 689/81. Con provvedimento apposito, la Giunta Comunale può prevedere importi diversi per le singole specifiche violazioni.

Come previsto dal Regolamento per l'utilizzo degli impianti di Videosorveglianza, sarà possibile, al fine di reprimere sensibilmente ogni fenomeno di degrado urbano, accertare e sanzionare qualsiasi

violazione contenuta nel presente Regolamento avvalendosi dell'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza cittadino.

Al fine di contrastare comportamenti che generino degrado nel paese è altresì consentito l'utilizzo di foto trappole.

#### ART. 30 ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore il 01/08/2021. Da tale data, sono da considerarsi definitivamente abrogate, le Ordinanze Sindacali nonché tutte le altre disposizioni regolamentari comunali, comprese le successive modifiche ed integrazioni, contrarie ed incompatibili con i dettami dello stesso, mentre restano in vigore ed applicabili tutte le Ordinanze ed i Regolamenti relativi a materie non disciplinate con il presente provvedimento.

#### ART. 31 RINVIO DINAMICO

Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione le norme vigenti di Legge. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate in aderenza a sopravvenute norme statali e regionali.